Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Girolamo Bertolami

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Buemi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Torre

La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Novara di Sicilia **,17.10.2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Torre

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)

REG. PUBBL. N° 810

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **19.10.2017**, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Novara di Sicilia **19.10.2017**

L' Addetto
F.to Salvatrice Ferrara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ***Dott. Giuseppe Torre***

S I A T T E S T A

□ che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il _____, decimo giorno dalla relativa pubblicazione.

☒ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Novara di Sicilia**, 17.10.2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Torre

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Città Metropolitana di Messina

N° **66** Reg. Del **17.10.2017**

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione fra Regione Siciliana, Comune di Novara di Sicilia ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **diciassette** del mese di **Ottobre** alle ore **13.00** nella consueta sala delle adunanze sita nel Palazzo Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1. BERTOLAMI GIROLAMO	**Sindaco**	**X**	
2. BUEMI SALVATORE	**Assessore**	**X**	
3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE	**Assessore**	**X**	
4. GIAMBOI NADIA	**Assessore**	**X**	
TOTALE		**4**	**0**

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe Torre** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore **GIROLAMO BERTOLAMI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto specificato.

Parere del Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Parere del Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile: NON DOVUTO

L A G I U N T A C O M U N A L E

VISTI i su riportati pareri espressi ai sensi dell'art. 12 comma 1 della Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000;

VISTA ed esaminata l'**allegata** proposta di deliberazione presentata **dall'Ufficio del Sindaco;**

RAVVISATA l'opportunità di approvare tale proposta in quanto rispondente alle esigenze di questa amministrazione;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE. LL.;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: **"Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione fra Regione Siciliana, Comune di Novara di Sicilia ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga".**

Dichiarare con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente **immediatamente esecutiva.**

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI NOVARA DI SICILIA -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE **UFFICIO DEL SINDACO**	**SETTORE INTERESSATO** **AREA AMMINISTRATIVA**

OGGETTO: **Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione fra Regione Siciliana, Comune di Novara di Sicilia ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga.**

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita:

1)" su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile".

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole ..... Data, **17.10.2017** **IL RESPONSABILE** _____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile parere: non dovuto. ..... Attestandone la copertura finanziaria. SPESA / DIMINUZIONE DI ENTRATA ***EURO*** al Codice ..... cap. ..... Imp..... Data,_ ___ **IL RESPONSABILE.**_____
DELIBERAZIONE NUMERO 66 del 17.10.2017	**IL VERBALIZZANTE** .....

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Presentata da: ***Sindaco***

Servizio interessato: **Area Socio-Culturale, Ricreativa ed Assistenziale**

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione Siciliana, il Comune di Novara di Sicilia e la ditta Infratel SpA per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga.

Premesso

- che l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, (convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";

- che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società *in house* Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;

- che l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";

- che l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;

- che il 2 agosto 2016 il MiSE e la Regione Siciliana hanno siglato un Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga (di seguito, Accordo di Programma) nell'ambito dei regimi di aiuto SA 34199 (2012/N), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012 , e SA 41647 (2016/N), concernente la misura "Strategia per la Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016 ;

- che in data 2 agosto 2016, è stata stipulata la Convenzioni Operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Siciliana, a valere sul POR FESR 2014- 2020 e sul PSR FEASR 2014-2020 e sul PON Imprese e Competitività 2014-20;

- che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);

- che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

- che, in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all'articolo 5, comma 1 che, "In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.";

- che lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all'art. 12, comma 2 che "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.";

- che l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione";

- che l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI"";

- che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 33/2016, i Comuni che posseggono o hanno in disponibilità infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;

- che, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni […] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- Vista la nota prot.6735 del 13/10/2017 con la quale, in esecuzione delle predette condizioni ed obiettivi l'Assessorato Economia della Regione Siciliana ha trasmesso a questo Ente l'allegata bozza di convenzione da stipularsi tra Regione Siciliana, Comune di NOVARA DI SICILIA ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga;

- che il Comune firmatario è interessato, nell'ambito della predetta convenzione, a favorire nell'ambito dell'accordo di programma lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

- che ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite;

- che in base alla citata nota prot. 6735 del 13/10/2017 l'incontro per la sottoscrizione della convenzione è fissato per il 17/10/2017, ore 16:00, presso la sede della Città Metropolitana di Messina, Sala del Consiglio Provinciale e che, a tal fine occorre conferire al Sindaco il mandato a sottoscrivere l'atto in rappresentanze dell'Ente;

- che la sottoscrizione della convenzione garantisce un maggiore coinvolgimento e priorità nell'attuazione dei programmi di lavoro da parte della INFRATEL S.p.A. che nell'organizzazione dei cantieri terrà ovviamente conto, in prima battuta, dei Comuni che hanno sottoscritto per primi la convenzione;

- che la possibilità di fruire sul territorio comunale delle possibilità di comunicazioni e scambio di maggiori quantità di dati telematici ad elevatissima velocità consentirà al territorio di Novara di Sicilia di implementare le possibilità di scambio informativo e di flussi documentali ovviando, così, alla situazione di marginalizzazione indotta dalla oggettiva situazione geografica a carico dei Comuni montani;

- Vista la Legge 142/90 nel testo recepito ed integrato in Sicilia dalla L.R. 48/91;

- Visto l'art. 3 della L.R. 44/91 in combinato disposto con l'art. 16 della L.R. 7/92 che riporta l'elenco delle competenze riservate alla giunta comunale fra le quali rientra, in generale quella relativa alla stipula dei "contratti" di competenza dell'Ente;

- Visto lo Statuto comunale;

- dato atto della oggettiva necessità e convenienza della sottoscrizione del predetto accordo il cui contenuto risulta perfettamente conforme alle finalità istituzionali del Comune previsti dalla vigente normativa in materia di Enti locali;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

Per quanto citato in premessa che qui si intende integralmente richiamato

- di approvare la bozza di convenzione trasmessa dall'Assessorato Regionale Economia con nota prot. 6735 del 13/10/2017 da stipularsi **tra la Regione Siciliana, il Comune di Novara di Sicilia e la ditta Infratel SpA per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga**, allegata al presente atto sotto la lett. A), per farne parte integrale e sostanziale;

- di dare atto che il contenut o della convenzione risulta perfettamente aderente e conforme ai fini istituzionali di questo Ente ed in particolare a quelli della cura degli interessi e dello sviluppo economico del territorio, stante che la possibilità di fruire in loco delle possibilità di comunicazioni e scambio di maggiori quantità di dati telematici ad elevatissima velocità consentirà a Novara di Sicilia di implementare le possibilità di scambio informativo e di flussi documentali ovviando, così, alla situazione di marginalizzazione indotta dalla oggettiva situazione geografica a carico dei Comuni montani;

- di dare atto, altresì, che la sottoscrizione immediata della convenzione garantisce un maggiore coinvolgimento e priorità nell'attuazione dei programmi di lavoro da parte della INFRATEL S.p.A. che nell'organizzazione dei cantieri terrà ovviamente conto, in prima battuta, dei Comuni che hanno sottoscritto per primi la convenzione;

- di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione in parola, oltre a tutti gli altri atti necessari e conseguenti all'adesione dell'Amministrazione comunale al costituendo accordo convenzionale finalizzato all'immediato avvio dei lavori sul territorio comunale;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Responsabile dell'Area Tecnica, per i consequenziali provvedimenti.

- di dare atto che dall'approvazione del presente atto non discendono oneri economici diretti o indiretti a carico dell'Ente;

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Novara di Sicilia, lì 17 OTT. 2017

Il responsabile del procedimento
Resp.le Area Amministrativa
Dr. Giuseppe TORRE

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA - PROV. DI MESSINA

IL SINDACO
Dr. Girolamo BERTOLAMI

- di dare atto che il contenut o della convenzione risulta perfettamente aderente e conforme ai fini istituzionali di questo Ente ed in particolare a quelli della cura degli interessi e dello sviluppo economico del territorio, stante che la possibilità di fruire in loco delle possibilità di comunicazioni e scambio di maggiori quantità di dati telematici ad elevatissima velocità consentirà a Novara di Sicilia di implementare le possibilità di scambio informativo e di flussi documentali ovviando, così, alla situazione di marginalizzazione indotta dalla oggettiva situazione geografica a carico dei Comuni montani;

- di dare atto, altresì, che la sottoscrizione immediata della convenzione garantisce un maggiore coinvolgimento e priorità nell'attuazione dei programmi di lavoro da parte della INFRATEL S.p.A. che nell'organizzazione dei cantieri terrà ovviamente conto, in prima battuta, dei Comuni che hanno sottoscritto per primi la convenzione;

- di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione in parola, oltre a tutti gli altri atti necessari e conseguenti all'adesione dell'Amministrazione comunale al costituendo accordo convenzionale finalizzato all'immediato avvio dei lavori sul territorio comunale;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Responsabile dell'Area Tecnica, per i consequenziali provvedimenti.

- di dare atto che dall'approvazione del presente atto non discendono oneri economici diretti o indiretti a carico dell'Ente;

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Novara di Sicilia, lì 17 OTT. 2017

Il responsabile del procedimento
Resp.le Area Amministrativa
Dr. Giuseppe TORRE

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA - PROV. DI MESSINA

IL SINDACO
Dr. Girolamo BERTOLAMI

Convenzione

tra Regione Siciliana
Comune di NOVARA DI SICILIA
ed Infratel Italia S.p.A.
per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga.

tra le Parti

Regione Siciliana, rappresentata dal Dirigente Generale dell'Ufficio regionale per l'Attività di coordinamento dei Sistemi Informativi con sede legale a Palermo, Via Thaon De Revel n.18

Comune di Novara di Sicilia, rappresentato in quest'atto dal Sindaco dr. Girolamo BERTOLAMI autorizzato con atto di giunta n° ___ del 17/10/2017

e

Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel"), società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede legale a Roma in via Calabria, 46, Capitale sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata dall'ing. Salvatore Lombardo, Direttore Generale della società Infratel.

PREMESSO

1. che l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
2. che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società *in house* Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
3. che l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";

4. che l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;

5. che il 2 agosto 2016 il MiSE e la Regione Siciliana hanno siglato un Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga (di seguito, Accordo di Programma) nell'ambito dei regimi di aiuto SA 34199 (2012/N), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012 , e SA 41647 (2016/N), concernente la misura "Strategia per la Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016 ;

6. che in data 2 agosto 2016, è stata stipulata la Convenzioni Operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Siciliana, a valere sul POR FESR 2014- 2020 e sul PSR FEASR 2014-2020 e sul PON Imprese e Competitività 2014-20;

7. che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);

8. che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

9. che, in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all'articolo 5, comma 1 che, "In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.";

10. che lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all'art. 12, comma 2 che "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.";

11. che l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione";

12. che l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI"";

13. che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 33/2016, i Comuni che posseggono o hanno in disponibilità infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;

14. che, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni […] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

15. che il Comune firmatario è interessato a favorire nell'ambito dell'accordo di programma lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

16. che ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.

Tutto ciò premesso:

la Regione Siciliana, Infratel Italia e il Comune firmatario

definiscono in questo documento le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della rete a banda ultralarga, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture. Il tutto al fine di velocizzare lo sviluppo della banda ultralarga nel Comune di cui alla presente Convenzione tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione.

1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:

1. **Strada Comunale**: strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione del Comune. Nel seguito per Strada Comunale s'intenderà anche il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre).
2. **Infrastruttura**:cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti, pali e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Comunali (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o manufatti e piccole opere presenti.
3. **Rete di Telecomunicazioni**: infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni.
4. **Cavo**: cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.

5) si impegna a verificare e controllare che siano poste in essere le necessarie opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi e che i ripristini siano a regola d'arte nelle aree medesime realizzati con tempi celeri concordati con l'Ente locale, nel rispetto delle specifiche tecniche di scavo e ripristino previste dal dlgs 33/16, riconoscendo che i ripristini del manto stradale costituiscono parte interante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere;

6) si impegna, fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, a tenere indenne l'Ente proprietario o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione e ripristino;

7) si impegna a verificare e controllare che all'interno dei cantieri sia garantito il rispetto delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per quelli ricadenti all'interno delle sedi stradali le previsioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dalle normative di settore applicabili;

8) si impegna ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 89 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 del 1 agosto 2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuativo della direttiva 2014/61/UE;

9) si impegna a rispettare le procedure di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, qualora in corso d'opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elettrica di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo.

La Regione Siciliana:

1. Si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
2. Si impegna ad attivare le procedure di concessione in uso, in via non esclusiva, delle infrastrutture di passaggio delle reti di telecomunicazione di proprietà regionale;
3. Si impegna a ricercare , anche nell'ambito delle Convenzioni ed Accordi stipulati con il Mise, le opportune forme di risoluzione delle controversie che dovessero sorgere a seguito delle segnalazioni di difformità di cui ai punti precedenti;
4. Si impegna ad alimentare il Sistema Informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) istituto con decreto legge 12 settembre 2014 n.133 (convertito con modifiche nella legge 11 novembre 2014, n.164) con le informazioni provenienti dagli Enti del territorio toscano ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

Il Comune firmatario

1) ai sensi dell'art. 88 comma 7 del citato decreto legislativo n. 259/03 e successive modificazioni, si impegna a rilasciare i permessi di scavo entro il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. Infratel nel caso in cui siano trascorsi i termini di cui sopra senza l'ottenimento esplicito dei permessi, previa comunicazione di inizio attività, realizzerà i lavori in silenzio-assenso ed in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia;

2) si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Infratel agevolando il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell'intervento autorizzato, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

3) si impegna a lasciare indenne l'operatore Concessionario dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 1 dell'articolo 93 del D.Lgs 259 del 1 agosto 2003 e delle previsioni di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e TOSAP di cui all'art. 18 della Legge 23/12/1999 n° 448 che modifica l'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

4) si impegna, pertanto, a non richiedere alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia, in quanto, è prevista una polizza complessiva da parte dei soggetti cui sono affidati da Infratel i lavori e servizi, che farà da garante per tutti i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione;

5) si impegna ad adottare strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di occupazione di suolo, e di verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 93 del DLgs 259 del 1 agosto 2003 e dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

6) si impegna ad attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. 259/2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

7) si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori – eventuali difformità nell'esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto negli allegati tecnici, alle prescrizioni eventualmente impartite ed alla normativa vigente; in mancanza di tale segnalazione riconosce che Infratel Italia spa considererà i lavori accettati dal Comune;

8) si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori – eventuali difformità per vizi occulti derivanti dall'esecuzione delle opere fermo restando le responsabilità stabilite dal codice civile e dal codice degli appalti;

9) si impegna ad attivare procedure di controlli in loco per la verifica di conformità rispetto ai percorsi, alle tipologie di scavo ed ai pozzetti implementati, segnalando ad Infratel ogni difformità rilevata;

10) si impegna a fornire ad Infratel attraverso il Concessionario infrastrutture esistenti di proprietà comunale utilizzabili per la posa di fibra ottica ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n.33/2016;

11) si impegna ad individuare, preferibilmente nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con Infratel, un locale o un sito idoneo all'installazione di uno *shelter* o di armadi stradali per la terminazione delle fibra ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d'uso gratuito per 29 (ventinove) anni;

12) si impegna a comunicare i dati relativi alle infrastrutture del sottosuolo alla Regione che provvede ad alimentare il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, attraverso la federazione del Sistema informativo del catasto delle infrastrutture del sottosuolo regionale ove presente.

4 Modifiche alle infrastrutture per telecomunicazioni

Qualora intenda modificare l'assetto o l'allocazione della sua infrastruttura il Concessionaria dovrà reiterare la procedura sopramenzionata.

5 Lavori di manutenzione

1 S'intendono per lavori di manutenzione tutti i casi in cui ai punti seguenti:

i) interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);

ii) interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).

2 Nei casi di manutenzione ordinaria, Infratel/il concessionario comunicherà al Comune 15 giorni prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura; l'intervento verrà eseguito allo scadere dei 15 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

3 Nei casi di manutenzione straordinaria, Infratel/il concessionario informerà via fax la necessità di intervento e provvederà ad eseguire l'intervento in un tempo di quattro ore, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

6 Interventi a cura del Comune

Nel caso di interventi sulla Sede Stradale a cura del Comune, questa, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da Infratel, informerà Infratel, che assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile.

7 Durata della convenzione

Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della infrastruttura di Infratel, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture da parte di Infratel saranno quelle descritte nella presente Convenzione per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione.

8 Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati

Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 2 anni successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:

- le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
- le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra Parte;
- saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di riservatezza;

- saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.

9 Ulteriori disposizioni

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

Per la Regione Siciliana — Firma digitale

Per il Comune — Firma (anche in formato digitale)

Per Infratel — Firma digitale